

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 luglio 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 1998, n. 5.

Regolamento di applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento) Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2000, n. 20.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2000, n. 21.

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino» Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 80.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni». Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 81.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 82

Norme in materia di comunità montane Pag. 15

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 4.

Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria Pag. 17

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 5.

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 Pag. 19

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.

Norme sull'ordinamento degli enti locali Pag. 25

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 31.

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile Pag. 31

REGIONE VALLE D'AOSTA**REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 1998, n. 5.****Regolamento di applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 5 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

il seguente regolamento:

Art. 1.*F i n a l i t à*

1. Il presente regolamento disciplina criteri per l'applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), in relazione anche alle disposizioni integrative introdotte nel settore dal regolamento (CE) n. 820/1997 del consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nonché dai relativi regolamenti applicativi n. 2628/97, 2629/97 e 2630/97 del 29 dicembre 1997.

Art. 2.*Iscrizione del bestiame e aggiornamento anagrafe*

1. Ai fini della registrazione delle segnalazioni di competenza dell'«Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV)», di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 17/1993, l'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento è collegata con la banca dati dei controlli funzionali e del libro genealogico, secondo modalità e condizioni da stabilire con apposita convenzione.

2. Gli allevatori detentori dei capi sono tenuti a fare le segnalazioni all'ufficio anagrafe dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dalla variazione della situazione.

3. L'ufficio anagrafe, a seguito delle segnalazioni, provvede a consegnare all'allevatore una situazione di stalla aggiornata, che deve essere conservata in azienda e presentata a tutti gli incaricati dei controlli relativi alla situazione sanitaria e all'applicazione dei premi zootecnici comunitari, nazionali e regionali.

4. La banca dati regionale creata mediante le registrazioni previste dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 17/1993 è sostitutiva di ogni altra registrazione da tenere nell'azienda da parte dell'allevatore e deve essere interconnessa con la banca dati centrale istituita a livello nazionale.

Art. 3.*Identificazione*

1. Per i capi della specie bovina, ovina e caprina nati sino al 30 giugno 1998, si procede all'identificazione mediante l'apposizione della marca auricolare di tipo metallico adottata in base all'art. 4 della legge regionale n. 17/1993, unitamente al transponder inserito in bolo ruminale secondo quanto specificato nel progetto di identificazione elettronica (IDEA) approvato in sede comunitaria.

2. Per l'identificazione dei capi nati dopo il 30 giugno 1998, si provvede con doppia marcatura consistente in una marca auricolare e nel transponder di cui al comma 1.

3. La marca auricolare deve essere conforme alle caratteristiche individuate dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2629/1997 e riportare, come caratteri, la sigla IT, seguita dal codice numerico di almeno sei cifre.

4. L'AREV, incaricato dell'identificazione del bestiame ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 17/1993, presenta annualmente all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura un programma di attività ed un preventivo di spesa.

5. L'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, su richiesta dell'AREV, può concedere anticipi sino al novanta per cento della spesa preventivata per l'effettuazione delle operazioni di identificazione; il rimborso finale è erogato sulla base della presentazione del rendiconto delle spese annuali effettivamente sostenute.

Art. 4.*P a s s a p o r t o*

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 820/1997 per tutti gli animali della specie bovina, ovina e caprina entro trenta giorni dalla nascita o comunque dall'identificazione è rilasciato un passaporto che contiene i dati identificativi dell'animale, i dati relativi al detentore e quelli relativi all'allevamento di appartenenza, da integrare con i dati sanitari concernenti il singolo capo e l'allevamento e con le informazioni sulla posizione dell'animale rispetto all'applicazione dei regimi di aiuti comunitari.

2. Il passaporto di cui al comma 1 deve sempre accompagnare l'animale nei suoi spostamenti e nell'ambito del territorio della regione Valle d'Aosta sostituisce tutti i documenti previsti dalle disposizioni vigenti per lo spostamento del bestiame, quali individuati con delibrazione della giunta regionale.

3. Il certificato deve essere riconsegnato all'ufficio anagrafe in caso di morte o di macellazione dell'animale e viene ristampato in caso di cambio della proprietà.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 1998

VIÉRIN

01R0267

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2000, n. 20.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 15 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali.

1. All'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 38/1986 e modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 6/1997, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, come previsto dal primo comma.

Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate dalla direzione regionale delle foreste, può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati.

Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'art. 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo».

2. All'art. 6 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'autorizzazione per la riduzione della superficie a bosco, prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 22/1982, come sostituito dall'art. 73, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, prevede l'obbligo di intervento compensativo, mediante la formazione di rimboschimenti, impianti arborei o di verde ornamentale, su una superficie di estensione equivalente a quella ridotta, oppure prevede l'obbligo di miglioramento di boschi esistenti da eseguire su una superficie di estensione almeno doppia di quella ridotta. Quando l'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco viene rilasciata per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse

pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo e dalla cauzione. Nel solo territorio montano della regione, così come definito dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, con esclusione di quello ricadente nell'ambito della comunità montana del Carso, per estensioni inferiori a duemila metri quadrati, in luogo della compensazione è ammesso, previa autorizzazione, il versamento di una quota, ragguagliata a ettaro, di L. 7.000.000. Non sono ammesse al versamento compensativo richieste avanzate dallo stesso soggetto per aree contigue a quelle già autorizzate nei due anni precedenti.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco è subordinato al versamento presso la tesoreria regionale di un deposito cauzionale, da determinarsi dal direttore del servizio della selvicoltura della direzione regionale delle foreste, a garanzia dei lavori compensativi prescritti. Nel determinare l'ammontare del deposito si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti. In luogo del deposito la cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa».

3. All'art. 18 della legge regionale n. 22/1982, come modificato dall'art. 73, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Sono altresì escluse dal divieto di cui al primo comma le riduzioni di formazioni boschive ubicate sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, quando comprese in interventi di regimazione idraulica, sia straordinari sia di manutenzione ordinaria, approvati dalle competenti autorità».

4. All'art. 3 della legge regionale n. 22/1982, come sostituito dall'art. 72, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, al comma 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento»;

5. All'art. 3 della legge regionale n. 22/1982, come sostituito dall'art. 72, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, al comma 4, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri 4».

6. All'art. 3 della legge regionale n. 22/1982, come sostituito dall'art. 72, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, al comma 4, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) in deroga alla lettera e):

1) i prati abbandonati nel solo territorio montano della regione, così come definito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;

2) le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis».

7. All'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/1995, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai beneficiari è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie».

8. All'art. 4 della legge regionale n. 65/1976, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/1995, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il periodo di cui al secondo comma decorre dalla data di dichiarazione di impianto da inviarsi a cura del beneficiario all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio».

9. L'art. 5 della legge regionale n. 65/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. All'impegno della spesa dei contributi di cui alla presente legge si provvede sulla base del singolo preventivo di spesa conforme al prezzario regionale previsto da apposito regolamento. All'erogazione del contributo provvede l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver compiuto il collaudo e aver constatato l'ultimazione dei lavori. La liquidazione del contributo avviene a misura, secondo l'accertamento del verbale di collaudo finale.

2. Può essere concessa una anticipazione del contributo sulla base di uno stato di avanzamento del 75 per cento calcolato sul valore della spesa ritenuta ammissibile, previa richiesta del beneficiario contenente la dichiarazione dell'esecuzione dell'impianto.

3. La quota a saldo viene erogata a completamento degli interventi.».

10. All'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni culturali, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi. I richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati a iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i richiedenti medesimi non hanno dato inizio ai lavori stessi prima della data della domanda, salvo che l'accertamento dell'inesistenza dell'impianto alla suddetta data non sia già stato effettuato dall'Ispettorato competente.».

11. In attesa del riordino delle comunità montane, all'ultimazione e alla manutenzione delle opere di viabilità forestale, delegate fino alla data del 31 dicembre 1988 alle comunità montane ai sensi dell'art. 26-bis della legge regionale n. 22/1982, come inserito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 38/1986, e delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate alle comunità montane in concessione fino alla data del 25 maggio 1993, provvede la direzione regionale delle foreste a decorrere dalla data di presa in carico delle opere, salvo quanto previsto dal comma 13.

12. L'onere derivante dall'applicazione del comma 11 carico all'unità previsionale di base 7.2.23.2.145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2937 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

13. Le comunità montane provvedono comunque alle formalità conclusive delle procedure espropriative per le quali alla data d'entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'emissione del decreto d'esproprio.

14. Al fine di cui al comma 11, le comunità montane adottano i seguenti atti da inviarsi alla direzione regionale delle foreste:

a) stato ricognitivo delle opere in corso;

b) stato ricognitivo dei rapporti giuridici ed economici fra amministrazione regionale e comunità montane.

15. Gli atti di cui al comma 14 sono approvati dalla giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'assessore regionale alle foreste. Intervenuta l'approvazione, la direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, provvede alla presa in carico delle opere, alla loro conclusione portando a definizione anche le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi, alla loro manutenzione e alla liquidazione delle passività, nonché al recupero dei crediti accertati nei confronti delle comunità montane.

16. La direzione regionale delle foreste, tramite i propri ispettorati ripartimentali, porta a definizione le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere di cui ai commi precedenti con le modalità di cui ai seguenti commi.

17. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver frazionato i terreni interessati e stimato direttamente, in deroga all'art. 90-bis della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 24/1995, il valore dei sedimi, provvede a far pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nell'albo pretorio di ciascun comune interessato, per sessanta giorni consecutivi, apposito avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con il valore per ciascuno stimato e l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.

18. Trascorsi trenta giorni dall'inserimento dell'avviso nell'albo pretorio del comune, con deliberazione della giunta regionale si prende atto dell'intervenuta acquisizione a titolo originario a favore della Regione dei sedimi e delle opere, per effetto della irreversibile trasformazione del terreno occupato e della mancata emissione del decreto di esproprio entro l'1 gennaio 1997, nonché del valore stimato per cia-

scuna particella di terreno interessata, che viene depositato presso la tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi.

19. La deliberazione giuntale di cui al comma 18 viene registrata ai fini fiscali e trascritta ai sensi del comma 22 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

20. Per la determinazione del valore di ciascun sedime si applicano per le aree agricole le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni; per le aree edificabili si applica l'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

21. All'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 18 trova applicazione l'imposizione fiscale prevista ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

22. Anche per l'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere pubbliche di competenza della Direzione regionale delle foreste, già affidate ai Consorzi soppressi con la legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, ovvero eseguite direttamente dalla Direzione regionale medesima, per le quali non siano già stati richiesti i decreti di esproprio, viene seguito il disposto del presente articolo.

23. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce l'importante significato pubblico rivestito dal bosco per le sue molteplici funzioni: produttiva, idrogeologica, ambientale, naturalistica e turistico-ricreativa. Nel porre limiti, per superiore interesse collettivo, alla libera fruizione delle risorse forestali e nel promuovere una gestione improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, la Regione Friuli-Venezia Giulia concede sostegni finanziari per il perseguimento dei migliori livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali, in un quadro di filiera e di valorizzazione economica e ambientale delle stesse.

24. La gestione dei boschi regionali è regolata da due livelli di pianificazione: i piani di gestione forestale e i piani integrati particolareggiati, così come individuati e definiti dall'apposito regolamento di cui al comma 25, che prevede altresì le modalità per la formazione dei piani e per la loro approvazione. La pianificazione forestale è obbligatoria per l'Ente pubblico proprietario, mentre è facoltativa per il proprietario privato; essa si ispira ai principi della selvicoltura prossima alla natura, alle tipologie forestali e all'assetto idrogeologico.

25. Per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale di cui al comma 24 e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, è emanato apposito regolamento, denominato «Regolamento per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico», che disciplina, tra l'altro, le seguenti materie:

a) gestione selvicolturale e utilizzazione dei boschi;

b) metodologie di intervento e livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;

c) procedure relative alle previste dichiarazioni e autorizzazioni inerenti il taglio del bosco;

d) tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

e) disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e di movimenti di terra che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 22/1982, come integrato dal comma 1 del presente articolo.

26. Le utilizzazioni dei boschi devono essere coerenti con i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al comma 24 o, in assenza di questi, rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento di cui al comma 25. Le utilizzazioni forestali sono eseguite sulla base di progetti di taglio, definiti «progetti di riqualificazione forestale e ambientale», redatti da tecnici agronomi forestali abilitati. Le indicazioni per la redazione di tali progetti sono contenute nel regolamento di cui al comma 25, che individua, fra l'altro, le fattispecie per le quali si può prescindere dalla suddetta progettazione. I progetti sono sottoposti all'esame degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Nel caso di progetti predisposti per boschi soggetti alla pianificazione di cui al comma 24, l'esame accerta la rispondenza del progetto alle finalità e alle prescrizioni di tale pianificazione e si conclude con un «visto». Per progetti riferiti a boschi non pianificati l'esame riguarda la rispondenza del progetto alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 25 ed è formalizzato con atto di approvazione. Il «visto» o l'approvazione apposti dall'Ispettorato sui progetti

li rendono esecutivi. Eventuali prescrizioni o autorizzazioni di competenza della Direzione regionale delle foreste o degli Ispettorati ripartimentali sono assorbite nell'atto di controllo.

27. Chi esegue interventi difformemente dalle prescrizioni contenute nei progetti di cui al comma 26 o nel regolamento di cui al comma 25, provocando un danno forestale, è punito con una sanzione dal doppio al quadruplo del valore di danno provocato, calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente alle condizioni di vitalità minime previste dal predetto regolamento. In presenza del progetto di cui al comma 26, i criteri per la quantificazione del danno percentuale possono essere definiti in base al valore economico del progetto e allo scostamento dallo stesso determinato dall'azione illecita. I valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno forestale sono individuati dal regolamento di cui al comma 25.

28. Chi omette le prescritte dichiarazioni o autorizzazioni relative alle fattispecie previste dal regolamento di cui al comma 25, o incorre in infrazioni diverse da quelle già comprese nella fattispecie di danno forestale di cui al comma 27, contenute nel predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 40.000 a L. 240.000, ferma restando la valutazione di altri danni forestali e ambientali.

29. L'attuazione dei progetti di cui al comma 26 su proprietà pubblica viene eseguita da imprese boschive che posseggono i requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 25.

30. Tutti gli interventi di taglio di piante aggiuntive rispetto al progetto di cui al comma 26, purché giustificati e organicamente collegati allo stesso, nonché i tagli forzosi connessi a eventi meteorici o fitopatologici, rappresentano azioni dovute per l'attività di gestione forestale, sono pertanto svincolati da specifici atti autorizzativi e sono gestiti secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 25.

31. Gli impianti di teleferiche bifuni, meglio definiti gru a cavo di tipo tradizionale o mobile, impiegati per l'esbosco dei prodotti forestali, rientrano tra gli impianti temporanei. La disciplina per l'installazione e l'esercizio di tali impianti è attribuita agli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Per gli impianti permanenti impiegati per le attività agrarie o forestali, quali le teleferiche trifuni e i fili a sbalzo, la competenza autorizzatoria resta in capo al comune nel quale viene installato l'impianto, previo parere tecnico dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. La materia è disciplinata dal regolamento di cui al comma 25. Restano in ogni caso impregiudicati gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo. Per le fattispecie di cui al presente comma non trova applicazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, la disciplina prevista per gli impianti di teleferica di cui alla legge 13 giugno 1907, n. 403, al regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, al decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1269, come modificato dal decreto ministeriale 25 dicembre 1947, n. 2515, al decreto ministeriale 12 dicembre 1935 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

32. Per la tutela dell'assetto ecologico delle aree forestali ubicate in zone non soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e dei boschi ripariali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico regolamento per la loro gestione sostenibile, in coerenza con la valenza ambientale, naturalistica e di difesa del suolo di tali formazioni. Le infrazioni a tale regolamento sono sanzionate secondo le procedure adottate per le fattispecie di danno forestale e di infrazione previste dai commi 27 e 28.

33. La riscossione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 è di competenza del servizio del Corpo forestale regionale della direzione regionale delle foreste.

34. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 956 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

35. Il regolamento di cui al comma 25 è emanato entro il 31 dicembre 2000, previo parere della competente commissione consiliare.

36. Per la materia di cui ai commi da 24 a 32, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti ai commi 25 e 32, continua a trovare applicazione la normativa dello Stato, e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 26, 29 e 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli articoli 19, 20, 21, 22, 41, 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché gli articoli 1, 2 e 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

37. Ai fini di una gestione più razionale dei lavori e delle maestranze, gli operai assunti con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'art. 9, commi 6 e 7, della legge regionale n. 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 61 del presente articolo, dall'azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere assegnati, in costanza del rapporto di lavoro, alla direzione regionale delle foreste per le esigenze operative della medesima, che provvede al loro utilizzo ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9.

38. Le funzioni di competenza affidate dagli articoli 139-*quater* e 139-*quinquies* della legge regionale n. 7/1988, come inseriti dall'art. 65, comma 1, della legge regionale n. 42/1996, rispettivamente al Servizio della conservazione della natura e al servizio delle foreste regionali, possono essere esercitate, in relazione alle tipologie degli interventi da eseguire, dal servizio delle manutenzioni di Tolmezzo ovvero dagli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti.

39. Per la gestione del patrimonio boschivo, pianificata attraverso gli strumenti dei piani di gestione, approvati con decreto del presidente della giunta regionale, in quanto attività che deriva obbligatoriamente dalla pianificazione predetta, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'art. 71, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 7/2000. Il direttore del servizio competente è autorizzato a stipulare i contratti connessi alla predetta attività. Tale disciplina si applica anche all'attività urgente e indifferibile, legata a eventi naturali o biologici non prevedibili, al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale affidato.

40. Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la Regione e gli enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:

- a) alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;
- b) affidamento, in tutto o in parte, dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa, finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile;
- c) stipula di contratti di commissione per la commercializzazione del legname all'imposto;
- d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.

41. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, ai proprietari pubblici di boschi è consentito il ricorso alla trattativa privata ai sensi della vigente normativa regionale.

42. L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40, a ditte di utilizzazione boschiva qualificate, operanti nel territorio montano, è regolato dalle procedure previste dal comma 2 dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La successiva vendita del legname tondo a strada camionabile può avvenire secondo quanto previsto dal comma 41.

43. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare direttamente il mandato a vendere o la concessione della gestione a società, anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o ad altre società.

44. Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a 43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori di patrimonio forestale di proprietà di terzi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono demandati al Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

45. Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 40, lettere b), c) e d), limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.27.1.731 denominata «Valorizzazione del patrimonio forestale», di nuova istituzione, a decorrere dal-

l'anno 2001, nella funzione obiettivo 7 - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3151 (1.1.141.2.10.11.), di nuova istituzione, alla rubrica n. 27 - Servizio delle foreste regionali - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

46. All'onere complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 45 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2870 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

47. All'art. 1 della legge regionale n. 9/1990, al comma 2, come sostituito dall'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 13/1998, dopo le parole «organi suddetti» sono aggiunte le parole «e il direttore del servizio delle manutenzioni».

48. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1990, come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 13/1998, la parola «forestali» è sostituita dalle parole «ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria».

49. All'art. 3 della legge regionale n. 9/1990, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile. Sono propriamente attività forestali quelle selvicolturali di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari e le utilizzazioni forestali, nonché i lavori esclusivamente di riqualificazione ambientale».

50. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 9/1990, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis — 1. Al personale operaio di cui alla presente legge, al quale è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell'imprenditore, si applica il disposto dell'art. 151-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 44/1988.

2. Il servizio delle manutenzioni della direzione regionale delle foreste provvede alla stipula delle polizze assicurative di cui al comma 1.».

51. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 9/1990, come aggiunto dal comma 50, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. — 1. Per il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il direttore regionale delle foreste, in rappresentanza dell'amministrazione regionale, può sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Per il personale di cui al comma 1, il direttore regionale delle foreste può sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, concordati tra le parti, nel rispetto dei programmi di cui all'art. 4, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.

3. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi».

52. Dopo l'art. 3-ter della legge regionale n. 9/1990, come aggiunto dal comma 51, è inserito il seguente:

«Art. 3-quater. — 1. Il personale operaio in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste alla data del 24 novembre 1998 che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, viene assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione

idraulico-forestale e idraulico-agraria secondo le equiparazioni di cui all'allegato A continua a mantenere da tale data il trattamento economico in godimento alla data medesima.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considera trattamento economico l'importo determinato dalla somma dell'importo percepito come paga base, contingenza, elementi economici territoriali, elemento distinto della retribuzione e scatti di anzianità o anzianità professionale.

3. L'eventuale differenza fra la retribuzione come determinata al comma 2 e la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, fatta eccezione per gli scatti di anzianità o anzianità professionale, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici previsti dal contratto di cui al comma 1 dell'art. 3-ter o in alternativa dagli accordi di cui al comma 2 del medesimo art. 3-ter».

53. Alla legge regionale n. 9/1990 è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO A
(riferito all'art. 3-quater)

Classificazione operai edili; Capi squadra 3^a categoria più miglioramento 10%; Operai specializzati 3^a categoria; Operai qualificati 2^a categoria; Operai comuni 1^a categoria;

Classificazione operai forestali; Operai specializzati super 4^o livello; Operai specializzati 3^o livello; Operai qualificati 2^o livello; Operai comuni 1^o livello;

54. Al personale assegnato alla direzione regionale delle foreste ai sensi del comma 37, a seconda della tipologia dei lavori per la quale viene adibito, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili e affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Al personale assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria si applica il disposto dell'articolo 3-quater della legge regionale n. 9/1990, come inserito dal comma 52, a partire a tutti gli effetti dalla data di assegnazione.

55. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei consorzi di bonifica. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso della direzione regionale delle foreste.

56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.23.1.238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2965 (1.1.158.2.10.12.), di nuova istituzione, alla rubrica n. 23 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione «Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica» e con lo stanziamento di lire 2.250 milioni per l'anno 2000.

57. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal comma 56 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712. dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

58. All'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

«2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2-bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2-*quinquies*. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 *quater* possono essere affidate, in attuazione dell' art. 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.».

59. All'art. 69, comma 1, della legge regionale n. 42/1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;».

60. All'art. 69, comma 2, della legge regionale n. 42/1996, dopo le parole «di attuazione dei piani suddetti», sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere derivate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto».

61. All'art. 79, comma 4-*ter*, della legge regionale n. 42/1996, come aggiunto dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 13/1998, le parole «per l'anno 1998,» sono abrogate.

62. All'art. 46 della legge regionale n. 42/1996, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. In attuazione del disposto di cui all'art. 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprietà dell'ERSA, situati all'interno della riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono attribuiti al patrimonio dell'Amministrazione regionale.».

63. La direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la Promotur S.p.a. per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:

a) la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;

b) la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;

c) il primo soccorso agli infortunati.

64. Tutte le spese di attrezzature e vestiario, così come quelle connesse alla preparazione e all'aggiornamento del personale utilizzato ai sensi del comma 63, sono a carico della Promotur S.p.a., che assicura, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi.

65. Il personale del Corpo forestale regionale incaricato di svolgere i servizi previsti dagli accordi o convenzioni di cui al comma 63, durante gli stessi, è considerato a tutti gli effetti in servizio e pertanto gode, se dovuti, dei trattamenti di missione e straordinario previsti dalla normativa vigente.

66. La direzione regionale delle foreste, nell'individuare il numero delle persone cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto di convenzione o accordo con la Promotur S.p.a., assicura un'adeguata rotazione tra il personale avente le caratteristiche e qualifiche adeguate ai servizi da svolgere, garantendo nel contempo il pieno funzionamento delle stazioni forestali o degli uffici di provenienza.

67. La direzione regionale delle foreste può altresì autorizzare, di volta in volta, la partecipazione di personale forestale, anche non in divisa, a quelle manifestazioni sportive, agonistiche o di settore, anche se tenute all'estero, per il cui svolgimento si rendesse necessaria od opportuna, per le specifiche competenze del Corpo forestale o per rappresentanza, la partecipazione del medesimo. In tali casi, al personale incaricato della partecipazione sono assicurati, ove dovuti, i trattamenti previsti al comma 65.

68. Nell'applicazione della presente legge sono osservate le norme del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, in quanto compatibili con le stesse, quelle della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 novembre 2000

ANTONIONE

01R0063

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2000, n. 21.

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 47 del 22 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e sementi e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.

2. Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché la realizzazione delle «Strade del vino».

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, viene istituito il contrassegno «dal Friuli-Venezia Giulia - prodotto non modificato geneticamente», e regolato il procedimento per la sua concessione attraverso l'accertamento della produzione senza l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge vengono considerati gli alimenti, i mangimi e le sementi (semi e piantine) prodotti in Friuli-Venezia Giulia.

2. Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi estraenti, le sostanze ausiliarie e altre sostanze usate nella produzione, indipendentemente dal fatto se sono poi presenti o meno nel prodotto finale.

3. Organismo è ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.

4. Per organismo geneticamente modificato si intende:

a) un organismo geneticamente modificato ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

b) un organismo che contiene un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.

5. Per modificazione genetica si intendono quei procedimenti finalizzati a introdurre in un organismo un elemento genetico estraneo, preparato al di fuori di tale organismo.

6. I prodotti sono geneticamente non modificati quando:

a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

c) non contengono elementi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliari o altre sostanze prodotte con l'impiego dell'ingegneria genetica;

e) non sono stati mescolati con organismi geneticamente modificati;

f) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

7. Vengono considerati prodotti in Friuli-Venezia Giulia quegli alimenti, mangimi e sementi (semi e piantine) i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'art. 8, sono stati prodotti in Friuli-Venezia Giulia.

8. Per produzione s'intende la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscelatura di prodotti.

9. Ai fini della presente legge, sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti con il relativo decreto ministeriale.

Capo II

DISCIPLINA DEL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE

Art. 3.

Contrassegno

1. La Regione individua il logotipo del contrassegno di cui all'art. 1, comma 3, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne, che può essere utilizzato anche congiuntamente ad altri marchi o contrassegni di prodotti locali, tipici e di qualità.

2. La Regione è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come sostituiti dall'art. 3 e dall'art. 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 4.

Autorizzazione alla concessione del contrassegno

1. La Regione può autorizzare alla concessione del contrassegno enti, organizzazioni, associazioni e unioni nel settore agroalimentare, che ne facciano richiesta e siano in grado di garantire il controllo dei prodotti e la certificazione dei prodotti geneticamente non modificati.

2. La Regione controlla sia coloro che sono stati autorizzati alla concessione del contrassegno che coloro cui è stato concesso l'utilizzo del contrassegno, nonché i prodotti contrassegnati per quanto riguarda l'osservanza delle norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione.

3. Qualora il soggetto autorizzato alla concessione del contrassegno non dovesse assolvere regolarmente i compiti assegnatigli dalla presente legge, tale autorizzazione viene revocata.

4. In caso di revoca dell'autorizzazione alla concessione la Regione deve espletare i compiti e far valere i diritti ai sensi della presente legge al posto del soggetto autorizzato, a meno che un altro soggetto che sia stato autorizzato alla concessione del contrassegno non se ne faccia carico.

Art. 5.

Richesta

1. Il contrassegno viene concesso su richiesta dai soggetti autorizzati.

2. Alla richiesta vanno allegati:

a) dati utili sulle componenti essenziali del prodotto e sulle sue modalità di produzione;

b) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è stato realizzato senza l'impiego dell'ingegneria genetica;

c) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è stato realizzato in Friuli-Venezia Giulia;

d) per i prodotti preliminari e intermedi dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dei singoli produttori che quei prodotti sono stati realizzati senza l'impiego dell'ingegneria genetica.

Art. 6.

Controllo del prodotto

1. I soggetti autorizzati alla concessione devono eseguire dei controlli sui prodotti ai quali va concesso il contrassegno per verificare se gli stessi corrispondono alle dichiarazioni allegate alla richiesta. A tale scopo possono avvalersi di strutture di controllo qualificate individuate nel regolamento di cui all'art. 8.

2. La Regione determina le modalità, le tipologie e la frequenza dei controlli dei prodotti.

Art. 7.

Concessione del contrassegno

1. Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 5 e il prodotto superi i controlli di cui all'art. 6, il soggetto autorizzato alla concessione concede al richiedente il diritto di utilizzare il contrassegno. La durata di tale diritto è stabilita nel regolamento di cui all'art. 8.

2. Qualora subentrino delle variazioni dei requisiti in base ai quali è stato concesso il contrassegno e qualora il prodotto non corrisponda più a detti requisiti, il richiedente deve immediatamente comunicare tali variazioni al soggetto autorizzato alla concessione e sospendere la contrassegnazione del prodotto.

3. Se il prodotto non soddisfa più i requisiti per l'attribuzione, il soggetto autorizzato alla concessione è tenuto a revocare il diritto a contrassegnare il prodotto.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana un apposito regolamento attuativo.

Art. 9.

Infrazioni

1. Infrange le norme di cui al presente capo chi:

a) contrassegna un prodotto senza essere autorizzato;

b) abbia fornito dichiarazioni false, o, in violazione dell'art. 7, comma 2, non comunichi eventuali variazioni dei requisiti per la richiesta al soggetto autorizzato alla concessione;

c) contrassegna prodotti dopo che sono venuti meno i requisiti indicati nella richiesta.

2. Infrange le norme chi in qualità di soggetto autorizzato alla concessione concede il diritto a contrassegnare il prodotto senza aver effettuato i controlli di cui all'art. 6, comma 1, o chi non adempie alla revoca di cui all'art. 7, comma 3.

3. Chi commette una infrazione al disposto del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 fino a 50 milioni di lire, e chi ne commette una al disposto del comma 2 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 fino a 100 milioni di lire.

4. All'organo autorizzato alla concessione del contrassegno compete l'attività di accertamento e di contestazione dell'infrazione relativamente alle infrazioni di cui al comma 1. Il relativo verbale viene tra-

smesso alla Regione per i successivi adempimenti disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle leggi regionali 17 gennaio 1984, n. 1 e 20 marzo 2000, n. 7.

5. Per le infrazioni di cui al comma 2, le sanzioni amministrative sono di competenza della Regione.

Art. 10.

Costi per la concessione del contrassegno

1. I costi inerenti la concessione del contrassegno sono a carico di coloro cui viene concesso l'utilizzo del contrassegno stesso.

Capo III

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA REGIONE

Art. 11.

P r o m o z i o n e

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 2, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche attraverso manifestazioni gastronomiche tradizionali che valorizzino i prodotti stessi.

2. Per manifestazioni gastronomiche tradizionali s'intendono: le feste paesane, i mercati e altre attività similari svolte su aree pubbliche non permanenti che prevedono la promozione di prodotti, anche attraverso attività di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali al consumatore finale.

3. L'ERSA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:

a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, vendita e somministrazione, nelle manifestazioni gastronomiche tradizionali, di prodotti agroalimentari tradizionali;

b) le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 12.

Commissione tecnica per l'agroalimentare

1. Per gli aggiornamenti annuali successivi a quelli previsti con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999, l'ERSA si avvale del parere consultivo di una apposita Commissione tecnica per l'agroalimentare, che dura in carica cinque anni, nominata dal Presidente della Giunta regionale, e composta:

a) dal Presidente dell'ERSA, che la presiede;

b) dal Direttore dell'ERSA;

c) da un rappresentante delle Associazioni di categoria, scelto tra una rosa di candidati segnalati dalle stesse;

d) da due tecnici designati dalla facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 13.

C o m p e t e n z e

1. Con il regolamento di cui all'art. 8 vengono anche individuate le competenze che sono esercitate dall'ERSA.

2. Per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio, l'ERSA può avvalersi della collaborazione degli osservatori per le malattie delle piante.

3. I proventi delle sanzioni confluiscono nel bilancio dell'ERSA e sono utilizzati per il potenziamento dei laboratori di analisi dell'ente, nonché per le finalità di promozione di cui all'art. 11.

Capo IV

STRADE DEL VINO

Art. 14.

Strade del vino

1. Le «Strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le «Strade del vino» costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

3. La ricezione e ospitalità attuate all'interno delle «Strade del vino» si esplicano attraverso la messa a disposizione di spazi aziendali, degustazione di vini e prodotti aziendali, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999 e di quelle tipiche a denominazione o indicazione di origine geografica.

Art. 15.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'apposito regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede:

a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;

b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino»;

c) alla definizione di attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino»;

d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle «Strade del vino»;

e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 21;

f) alla individuazione delle competenze che sono esercitate dall'ERSA.

Art. 16.

Disciplinare e comitato promotore

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino», in armonia con principi fissati dal regolamento di cui all'art. 15, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli alti operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

4. La giunta regionale valuta il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione, lo approva e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'art. 15.

Art. 17.

Comitato di gestione

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della «Strada del vino» da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) realizza e gestisce la «Strada del vino» nel rispetto del disciplinare approvato;

b) provvede alla diffusione della conoscenza della «Strada del vino» in collaborazione con le organizzazioni vinicole locali e con gli altri soggetti interessati;

c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della «Strada del vino» nei vari strumenti di promozione turistica;

d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 18.

Autorizzazione agrituristica «Strade del vino»

1. Le attività di ricezione e ospitalità attuate dai soggetti aderenti alle «Strade del vino», nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle «Strade del vino», rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Attività di vigilanza

1. La attività di vigilanza di cui all'art. 11 della legge regionale n. 25/1996 si estende anche alle aziende titolari di una autorizzazione di attività agrituristiche nell'ambito delle «Strade del vino».

Art. 20.

Competenze dei Comuni e delle Province

1. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.

Art. 21.

Interventi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'art. 14;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 22.

Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Friuli-Venezia Giulia

1. Le disposizioni di cui al presente capo e del regolamento di attuazione di cui all'art. 15 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità del Friuli-Venezia Giulia.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto dall'art. 16 si intende costituito quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per le produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio del 14 luglio 1992.

Capo V

NORME FINANZIARIE

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 la cui denominazione è integrata dalle parole «e dei prodotti agroalimentari tradizionali» con riferimento al capitolo 6813 (1.1.155.2.10.10.) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 3 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione «Finanziamenti per la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9. dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 20 novembre 2000

CIANI

01R0064

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 80.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Toscana* n. 1 del 5 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni», è sostituito dal seguente:

«1. Il Co.re.com. è costituito da sette componenti, compreso il presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente è nominato dal presidente della giunta regionale d'intesa con il presidente del consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a tre».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11.

1. Al comma 1, lettera b) funzioni gestionali, della legge regionale n. 10/2000, è aggiunto il seguente punto:

«4. cura per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65, relativi alla pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva svolta in occasione delle elezioni regionali».

Art. 3.

Modifiche all'art. 15.

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 10/2000, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.re.com. presenta al consiglio regionale e all'Autorità il programma di attività per l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione dei rispettivi fabbisogno finanziari. Il consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l'autorità quella relativa alle funzioni delegate».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 10/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.re.com. presenta al consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'autorità quella relativa alle funzioni delegate».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2000

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 2000.

01R0147

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 81.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come «legge statale».

Art. 2.

Principi generali

1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'art. 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1:

a) il conferimento di funzioni di amministrazione attiva alle province, ai comuni ed agli altri enti locali comprende anche le potestà sanzionatorie connesse;

b) resta ferma la competenza della Regione all'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alle funzioni di amministrazione attiva da essa esercitate.

3. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggette a vincolo di destinazione.

Art. 3.

Conferimento di funzioni

1. In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2, e fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, le potestà sanzionatorie esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite agli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

2. Sono parimenti conferite le funzioni già delegate a province e comuni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Il conferimento di funzioni si intende effettuato allo stesso titolo in base al quale sono esercitate le funzioni di amministrazione attiva.

4. La Regione mette a disposizione degli enti ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni conferite e garantirne la massima omogeneità.

Art. 4.

Funzioni riservate alla Regione

1. Sono riservate alla giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:

a) le infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'art. 2;

b) l'igiene dei prodotti alimentari garantita attraverso procedure di autocontrollo [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive n. 93/43/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993 e n. 96/3/CE della commissione, del 26 gennaio 1996, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)];

c) l'igiene dei prodotti e dei sottoprodotti di origine animale, ottenuti in stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria:

1) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 (Attuazione delle direttive CEE n. 71/118 del consiglio, del 15 febbraio 1971, n. 75/431 del consiglio, del 10 luglio 1977 e n. 78/50 del consiglio, del 13 dicembre 1977 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile); decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 in materia di rifiuti di origine animale;

2) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (Attuazione della direttiva n. 91/492/CEE del consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi);

3) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva n. 91/493/CEE del consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca);

4) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 (Attuazione della direttiva n. 92/5/CEE del consiglio, del 10 febbraio 1992, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale);

5) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive n. 91/497/CEE del consiglio, del 29 luglio 1991 e n. 91/498/CEE del consiglio, del 29 luglio 1991 concernenti problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche);

6) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive n. 92/46/CEE del consiglio, del 16 giugno 1992 e n. 92/47/CEE del consiglio, del 16 giugno 1992 in materia di produzione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);

7) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 94/65/CEE del consiglio, del 14 dicembre 1994, relativa ai requisiti applicabili all'ammissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni);

d) la produzione, commercializzazione ed impiego degli alimenti per animali ed integratori:

1) legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi);

2) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 (Attuazione della direttiva 95/69/CE del consiglio, del 22 dicembre 1995 che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione per animali);

e) i farmaci veterinari, i presidi veterinari l'impiego negli allevamenti di sostanze vietate:

1) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/19851/CEE del consiglio, del 28 settembre 1981, n. 81/19852/CEE del consiglio, del 28 settembre 1981,

n. 81/852/CEE del consiglio, del 28 settembre 1981, n. 87/20/CEE del consiglio, del 22 dicembre 1986 e n. 90/676/CEE del consiglio, del 13 dicembre 1990, relative ai medicinali veterinari);

2) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (Attuazione delle direttive n. 96/22/CE del consiglio, del 29 aprile 1996 e n. 96/23/CE del consiglio, del 29 aprile 1996, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nella produzione di animali);

f) la qualità delle acque destinate al consumo umano [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 del consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)];

g) la produzione ed il commercio di prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia e cosmetici:

1) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE del consiglio, del 3 maggio 1989, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare);

2) decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 (Disciplina sanzionatoria delle direttive n. 91/321/CEE della commissione, del 14 maggio 1991 e n. 92/52/CEE del consiglio, del 18 giugno 1992 in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento);

h) i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del consiglio, del 23 novembre 1976, relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari)];

i) gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari [decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE del consiglio, del 22 giugno 1988 e n. 91/71/CEE della commissione, del 16 gennaio 1991, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione)];

j) i prodotti cosmetici [legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici)];

k) la difesa dai pericoli dall'impiego dell'amianto [legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)];

l) il divieto di fumo negli uffici della Regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie ed ospedaliere [legge regionale 7 agosto 1996, n. 65 (Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo)];

m) la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)];

n) l'autorizzazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di prodotti fitosanitari:

1) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del consiglio, 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari);

2) legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

2. La giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative, assunte presso gli enti competenti.

Art. 5.

Archivio regionale dei trasgressori

1. I dati relativi ai precedenti dei trasgressori, rilevanti ai fini dell'applicazione di sanzioni accessorie ai sensi della legislazione vigente, sono raccolti in un archivio istituito presso la competente struttura della giunta regionale.

2. Nell'archivio regionale sono iscritti i provvedimenti di applicazione di sanzioni amministrative relativi a violazioni individuate con regolamento della giunta regionale, che definisce inoltre le caratteristiche e le modalità tecniche per la tenuta dell'archivio stesso.

Capo II

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6.

Organi e agenti accertatori

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge statale, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

2. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni sanzionate in via amministrativa possono altresì abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998., n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. A questo fine la giunta regionale adotta un documento tipo.

5. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Art. 7.

Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge statale e degli eventuali, obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.

4. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. È inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.

Art. 8.

Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge statale, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora, siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 9.

2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale.

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l'ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale e della sanzione da applicare in concreto.

5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un'unità di riferimento, l'ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l'importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.

6. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalle autorità competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 9.

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge statale, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'art. 13 della legge statale il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all'autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Art. 10

Ordinanza-ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Gli scritti difensivi erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa sollecitamente trasmessi all'autorità responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.

3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8, l'autorità competente, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

4. Qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dall'autorità competente avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.

6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

7. L'autorità competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 11

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, l'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'art. 8-bis della legge statale con riferimento alla reiterazione generica.

4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

Art. 12.

Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.

2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.

3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 10.

4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall'amministrazione che irroga la sanzione, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

Art. 13.

Pagamenti rateali della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'autorità competente tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. La decisione dell'autorità, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione

1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e

per la semplificazione amministrativa) la giunta regionale continua ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:

a) la tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE del consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE del consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili);

b) la difesa del suolo, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

Art. 15.

*Decorrenza del conferimento
Procedimenti in corso*

1. Il conferimento di funzioni di cui all'art. 3 ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima del termine di cui al primo comma sono conclusi dall'autorità competente ai sensi delle norme vigenti.

Art. 16.

Trattamenti di dati

1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

2. In materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la giunta regionale individua con regolamento i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22, comma 1, e 24 della legge n. 675 del 1996, ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.

Art. 17.

Abrogazioni. Sostituzione di norme

1. La legge regionale 12 novembre 1993, n. 83 (Disposizioni per l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283), la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie) e la legge regionale 10 aprile 1997 n. 27 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono abrogate.

2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:

«1. Il comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2000

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 2000, ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 2000.

01R0148

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 82

Norme in materia di comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE
E NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico sull'ordinamento degli enti locali», disciplina la costituzione delle comunità montane, detta norme per il loro funzionamento e dispone in ordine alla verifica e all'adeguamento degli enti nel rispetto dei principi di continuità amministrativa, attuando il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 27, comma 1, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 2.

Individuazione degli ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle comunità montane sono individuati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, a seguito del procedimento di concertazione di cui all'art. 4.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è operata nel rispetto delle disposizioni della legge statale tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;

b) coesione istituzionale e coerenza con l'ordinamento amministrativo;

c) adeguatezza all'esercizio delle funzioni proprie o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», art. 3, comma 2;

d) tendenziale corrispondenza con altre circoscrizioni amministrative e con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale.

3. Dagli ambiti territoriali possono essere esclusi i comuni con popolazione residente in territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva; nei medesimi ambiti possono essere inclusi i comuni confinanti con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che formino parte integrante dello stesso sistema geografico e socio-economico.

Art. 3.

Territori classificati montani

1. Sono comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio risulta classificato montano ai sensi delle vigenti norme della legge statale, elencati nella tabella allegato 1.

2. Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta nel rispetto delle norme della legge statale.

Art. 4

Procedimento di concertazione

1. La concertazione di cui all'art. 2, comma 1 si svolge tra la giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli enti locali (Anci, Urpt, Uncem) e si realizza nella sede prevista per l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 3, comma 5, garantendo alle comunità montane e ai comuni interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.

2. Il procedimento è promosso e avviato dalla giunta regionale sulla base di una propria proposta, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all'art. 2.

3. Entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento la giunta regionale e le associazioni regionali degli enti locali constatano in apposito verbale i risultati della concertazione. La proposta concertata è comunicata, a cura della giunta regionale, a ciascuna comunità montana e a ciascun comune interessato, con invito a deliberare e comunicare entro venti giorni eventuali osservazioni, rilievi e proposte alternative.

4. Le deliberazioni pervenute dalle comunità montane e dai comuni sono esaminate dai soggetti della concertazione di cui al comma 1 che, con apposito verbale integrativo, registrano la conclusione del procedimento entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto inizio.

5. Nei trenta giorni successivi la giunta adotta la proposta di individuazione degli ambiti territoriali, contenente specifica motivazione in ordine ad eventuali aspetti non concordemente definiti nella sede concertativa, e alle eventuali osservazioni e proposte di comunità montane e di comuni che non risultino accolte.

Art. 5.

Modalità di costituzione delle comunità montane

1. Entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 2, comma 1, in ciascuno degli ambiti territoriali con essa individuati è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la comunità montana tra i comuni ricompresi nel rispettivo territorio. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunità montana.

Art. 6.

Modalità di approvazione dello statuto

1. Lo statuto della comunità montana è deliberato dall'organo rappresentativo con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, convocate a intervalli non superiori a trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene per due volte, in sedute consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 7.

Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e programmi annuali

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico è predisposto dall'organo esecutivo e adottato dall'organo rappresentativo della comunità montana, sulla base di un modello analitico predeterminato in termini generali e uniformi dalla giunta regionale nel quadro delle procedure della programmazione regionale, sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

2. Il Piano pluriennale è adottato entro centoventi giorni dall'insediamento dell'organo esecutivo ed è trasmesso alla provincia nei successivi venti giorni.

3. Il consiglio provinciale, entro quaranta giorni dal ricevimento, approva il Piano ovvero, ove rilevi elementi di non conformità agli indirizzi e agli obiettivi degli atti di programmazione della Regione o della provincia, lo rinvia con osservazioni fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente nuovo esame ai fini dell'approvazione.

4. I progetti di opere ed interventi, previsti dal Piano pluriennale, sono realizzati mediante programmi annuali adottati dalla comunità montana contestualmente agli atti di bilancio. I programmi sono trasmessi alla provincia, con espressa evidenza dei progetti per i quali è richiesto il concorso finanziario a valere sul Fondo per la montagna o su altre fonti di finanziamento previste dai bilanci della provincia o della Regione.

5. Qualora il territorio della comunità montana sia ricompreso in più province, le procedure stabilite dal presente articolo sono adempite con riferimento alla provincia di prevalente competenza territoriale, che vi provvede sentite le altre amministrazioni interessate.

Art. 8.

Criteri di ripartizione dei finanziamenti

1. Le risorse regionali per l'esercizio di funzioni conferite sono ripartite e assegnate secondo criteri omogenei definiti nella sede e con le procedure previste per l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 3, comma 5. Nella stessa sede sono concertate le modalità attuative dei criteri di ripartizione stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da atti di programmazione negoziata, sono ripartite e assegnate in conformità delle rispettive discipline specifiche.

3. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere ed interventi, previsti dai piani e programmi locali di sviluppo, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono assegnati nel rispetto degli eventuali criteri o vincoli della normativa statale:

a) per una quota, secondo criteri obiettivi predeterminati;

b) per una quota, secondo criteri e priorità definiti dalla programmazione regionale.

4. I contributi della Regione alle spese generali di funzionamento degli enti sono ripartiti alle comunità montane e ai comuni montani non compresi in comunità con riferimento alla superficie classificata montana e alla popolazione residente nei territori classificati montani.

Art. 9.

Rapporti con altri enti

1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, le funzioni amministrative richiedenti l'esercizio associato in ambito coincidente con il territorio della comunità montana sono esercitate dalla comunità stessa.

2. La comunità montana esercita altresì, per conto dei comuni partecipanti, le funzioni amministrative e i compiti gestionali relativi ad enti e organismi nel cui ambito territoriale è ricompresa, nelle forme e con le modalità stabilite dallo statuto.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, la comunità montana ricerca e attua, nell'interesse dei comuni partecipanti, rapporti di collaborazione e forme di cooperazione con gli altri enti operanti nel proprio territorio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Modificazione degli ambiti territoriali

1. Eventuali modifiche successive degli ambiti territoriali sono disposte ai sensi dell'art. 2, comma 1.

2. A seguito della modifica di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 5 e, ove occorra, dell'art. 11, comma 2.

3. La comunità montana, costituita nell'ambito oggetto della modifica, adegua la composizione dei suoi organi entro sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'art. 11, commi 3 e 4.

4. L'eventuale adeguamento dello statuto è deliberato entro i successivi sessanta giorni.

Art. 11.

Disposizioni per la continuità amministrativa

1. Fino all'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 5, le comunità montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nella tabella allegato 2.

2. Con i medesimi decreti di cui all'art. 5 sono dettate le disposizioni per l'eventuale successione, anche parziale, tra le comunità montane di cui al comma 1 e quelle costituite ai sensi della presente legge.

3. Dalla data di costituzione ai sensi dell'art. 5, e fino all'entrata in vigore degli statuti approvati o adeguati ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'organo rappresentativo della comunità montana è provvisoriamente costituito:

a) dall'Assemblea già costituita, nel caso in cui la comunità montana coincida con altra preesistente di cui all'allegato 2;

b) dal sindaco e da due componenti, uno dei quali espresso dalla minoranza, per ciascun comune partecipante, eletti dai rispettivi consigli comunali, in tutti gli altri casi.

4. Con la stessa decorrenza e fino allo stesso termine di cui al comma 3, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'organo esecutivo è composto:

a) da un numero di membri non superiore a quattro nei casi di popolazione complessiva non superiore a 10 mila abitanti;

b) da un numero di membri non superiore a sei nei casi di popolazione complessiva compresa fra 10 mila e 100 mila abitanti.

5. Fino all'approvazione dei piani di cui all'art. 7 restano validi i Piani di sviluppo già approvati, con riferimento ai progetti afferenti l'ambito territoriale di competenza.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie per l'anno 2001

1. Le disposizioni di cui all'art. 8 hanno vigore dall'esercizio finanziario 2002. Le risorse ascritte e ascrivibili alla competenza degli esercizi finanziari fino all'anno 2001 incluso, sono ripartite e assegnate secondo i criteri e con le modalità previsti dalle norme vigenti alla data di approvazione della presente legge.

Art. 13.

Riordino territoriale e adeguamento degli statuti

1. La giunta regionale provvede ad avviare il procedimento di concertazione di cui all'art. 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le comunità montane, costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 5.

Art. 14.

Modifica della legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10, art. 4

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 «Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca», le parole «alle comunità montane di cui alle lettere da a) ad l) della legge regionale n. 52 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «alle comunità montane».

2. Il conseguente trasferimento delle funzioni e delle relative risorse dalla provincia alle comunità montane è disposto con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti interessati, entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Art. 15.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 «Riforma e riordino delle comunità montane»;

b) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 103 «Riforma e riordino delle comunità montane. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39»;

c) la legge regionale 7 marzo 1994, n. 21 «Modifica art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 «Riforma e riordino delle comunità montane»»;

d) la legge regionale 12 aprile 1995, n. 52 «Norme sulla classificazione dei territori montani»;

e) la legge regionale 12 aprile 1995, n. 53 «Rideterminazione di zone omogenee. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 di riforma e riordino delle comunità montane»;

f) la legge regionale 2 agosto 1996, n. 63 «Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39» concernente «Riforma e riordino delle comunità montane»;

g) la legge regionale 11 dicembre 1996, n. 92 «Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39» concernente «Riforma e riordino delle comunità montane»;

h) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 «Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna» art. 5, art. 6 e art. 12, commi 3, 4 e 5;

i) la legge regionale 2 giugno 1999, n. 31 «Parziale riordino degli enti montani». Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39;

j) la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale», art. 13.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2000

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 2000.

(Omissis).

01R0149

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 4.

Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 2 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e obiettivi

1. La Regione Calabria, in applicazione dei principi stabiliti nell'art. 3 dello statuto e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, favorisce l'occupazione attraverso interventi nel campo delle politiche attive dell'impiego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell'occupazione e della creazione d'impresa, in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dell'art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

2. La presente legge si pone quali obiettivi prioritari:

a) il progressivo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati dall'art. 3, attraverso la realizzazione di iniziative occupazionali;

b) l'impiego ottimale delle risorse mediante il monitoraggio dei flussi finanziari statali, regionali e comunitari da finalizzare alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano di stabilizzazione, di cui all'art. 5;

Art. 2.

Fondo regionale per l'occupazione

1. La Regione Calabria istituisce un fondo regionale per l'occupazione, costituito, in parte, dalle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000, attribuite secondo le modalità di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo art. 81/2000, e, in parte, da risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, dalle risorse di cui alla decisione n. C(2000) 2345 dell'8 agosto 2000 della Commissione europea, nonché dalle risorse statali per interventi relativi alla programmazione negoziata.

Art. 3.

Destinatari del piano di stabilizzazione occupazionale

1. Il Fondo Regionale per l'occupazione, istituito ai sensi dell'art. 2, finanzia, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria, interventi di politica attiva dell'impiego, finalizzati alla progressiva e graduata stabilizzazione occupazionale, anche part-time (4 ore) delle seguenti categorie:

a) i soggetti che alla data del 31 ottobre 2000, risultino impegnati in attività socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2000;

b) i soggetti impegnati, ai sensi della convenzione n. 786/2000, sottoscritta con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attività di pubblica utilità;

c) i soggetti inseriti in attività socialmente utili, esclusi dalla disciplina del decreto legislativo n. 81/2000, non avendo maturato i requisiti per beneficiare del regime transitorio, da ultimo definito all'art. 2, comma 1, del citato decreto;

d) i soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 468/1997, alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Art. 4.

Attivazione obiettivi

1. Per l'attivazione degli obiettivi di cui al precedente art. 3, la Regione si avvarrà del contributo è delle competenze della Società pubblica «Italia Lavoro», sulla base dell'apposita convenzione stipulata dalla Regione con la medesima società.

Art. 5.

Piano di stabilizzazione

1. L'attuazione delle misure di politica attiva dell'impiego avviene mediante la predisposizione è la realizzazione di un piano di progressiva e graduale, stabilizzazione occupazionale anche part-time (4 ore), contenente le misure volte alla creazione di occupazione stabile di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 81/2000, rivolte ai soggetti individuati dall'art. 3, proposto dalle autonomie locali, dalle camere di commercio e dalle associazioni degli imprenditori e della cooperazione ed approvato con deliberazione della giunta regionale, o dal consiglio regionale nei casi di competenza secondo le modalità e i termini successivamente indicati con apposito atto.

2. Il suddetto piano dovrà, altresì, contenere le indicazioni dei tempi di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie di sostegno, oltre che prevedere la disciplina dei sistemi di monitoraggio, di assistenza tecnica e di promozione, affidati, mediante apposite convenzioni, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di procedure di affidamento, ad organismi di diritto pubblico o a strutture private specializzate.

Art. 6.

Integrazione con altri programmi di politica del lavoro

1. La Regione Calabria garantisce l'integrazione del piano di cui all'art. 5 con i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e con gli interventi comunitari, nazionali e regionali in materia di sostegno alla imprenditorialità giovanile e di promozione dell'occupazione, anche attraverso le opportune forme di accordi e di intese di programma con i soggetti titolari degli interventi.

Art. 7.

Forme di incentivazione

1. Per sostenere i programmi di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, sono erogati contributi regionali, cumulabili con quelli del fondo occupazionale di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 e con quelli dei benefici contributivi, di cui alla legge n. 407/1990, a soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, comunque organizzati in impresa, o alle società miste con partecipazione pubblica.

2. Tale contributo è quantificabile in ragione del numero dei soggetti, appartenenti al bacino regionale, di cui al precedente art. 3, assunti a tempo indeterminato o associati in cooperative, anche come soci lavoratori, ed è direttamente collegato al conseguimento degli obiettivi e nei termini indicati dal piano di stabilizzazione.

3. Analogo contributo è concesso ai soggetti che intraprendono lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 8.

Termini di applicazione delle incentivazioni

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione è fissato al 31 dicembre 2001.

2. Gli enti che, a tale data, non abbiano ultimato la realizzazione degli interventi di stabilizzazione potranno incentivare le strutture imprenditoriali solo con fondi rivenienti dai propri bilanci e dovranno integrare, nella misura stabilita con delibera di giunta regionale, il sussidio mensile spettante ai soggetti non stabilizzati, con risorse proprie.

Art. 9.

Misura e modalità dell'incentivazione

1. Per ogni rapporto stabilizzato, opportunamente documentato, la regione attribuirà, con risorse a valere sul fondo di cui al precedente art. 2, e nei limiti delle risorse disponibili, un contributo regionale proporzionale ai tempi di realizzazione delle stabilizzazioni, secondo le modalità di seguito indicate:

a) lire 20 (venti) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 gennaio 2001;

b) lire 15 (quindici) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 marzo 2001;

e) lire 10 (dieci) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 maggio 2001;

d) lire 5 (cinque) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 luglio 2001.

Art. 10.

Utilizzazione del fondo regionale

1. Dal 1° agosto 2001 agli enti locali che non abbiano realizzato il Piano di stabilizzazione, il corrispettivo complessivo degli assegni e sussidi gravante sul fondo regionale è ridotto, con riferimento al numero dei destinatari, nelle seguenti misure:

a) 10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato entro il 31 ottobre 2001;

b) 15 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato entro il 31 dicembre 2001.

Art. 11.

Contribuzione per spese

1. Ai datori di lavoro privati di cui al precedente art. 6 ed alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa certificate dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, è riconosciuto un contributo per spese documentate sostenute per l'assistenza tecnica e formativa dei soggetti, finalizzate alla creazione di occupazione stabile, fino ad un massimo di lire 10 milioni.

2. Agli enti che partecipano a società miste pubbliche di nuova costituzione sarà concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 50 milioni in conto capitale, in proporzione alla quota azionaria sottoscritta da ciascun ente.

Art. 12.

Abrogazione norme in contrasto

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18, in contrasto con la presente legge e con le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni sugli incentivi all'imprenditorialità previsti dal Titolo II della citata legge regionale 30 luglio 1996, n. 18.

Art. 13.

Concertazione OO.SS.

1. Al fine di programmare il progressivo svuotamento dell'intero compatto LSU ed LPU, la Regione Calabria si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con tutti i rappresentanti dei soggetti istituzionali (ANCI UPI - UNCEM e le OO.SS.).

Art. 14.

Norma finale

1. Con la presente legge la Regione Calabria realizza il massimo sforzo per la stabilizzazione dei lavoratori di cui al precedente art. 3.

2. Non può pertanto assumere ulteriori oneri finanziari al riguardo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 30 gennaio 2001

CHIARAVALLOTTI

01R0203

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 5.

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 18 del 22 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli enti locali in materia di collocamento; politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in seguito denominato «decreto».

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche del lavoro, dell'orientamento scolastico e professionale, dell'istruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attività produttive e sociali.

3. La Regione assume il principio della collaborazione e della solidarietà istituzionale con province ed enti locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la qualificazione dell'offerta di lavoro e la crescita occupazionale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 2.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del «decreto» con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione favorisce in particolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, dei soggetti disabili e svantaggiati, degli immigrati, promuove la realizzazione di nuove occasioni di lavoro autonomo, utilizza ogni mezzo tecnico ed economico-finanziario, al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale, attua interventi che favoriscono la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità di lavoro. La Regione inoltre:

a) elabora programmi di iniziativa regionale al fine di promuovere il lavoro, l'occupazione e la nuova imprenditorialità;

b) attua il programma regionale di cui al successivo articolo 15;

c) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, gli strumenti attivi di inserimento nel mercato del lavoro, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà e di emersione;

d) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

e) determina gli standard e pianifica il sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico ed occupazionale, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;

f) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'art. 4 del «decreto», gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione da parte delle province degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle proposte del comitato di cui all'art. 7 e della commissione regionale di cui all'art. 6;

g) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;

h) approva nell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo gli atti fondamentali dell'Azienda Calabria-Lavoro e ne indirizza l'attività;

i) sperimenta in accordo con le province servizi innovativi per l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro;

j) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'espletamento delle funzioni attribuite e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti negli atti di programmazione;

k) individua forme e sviluppa strumenti di stabile collaborazione con organismi, enti ed imprese costituiti all'estero da calabresi o loro discendenti.

3. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea ed in particolare attua il principio della libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 48 del Trattato di Roma, avvalendosi della rete EURES (Servizi europei per l'impiego) attuata per decisione della Commissione europea n. 569 del 29 ottobre 1993 ed incentiva l'incontro tra domanda e offerta del lavoro a vocazione comunitaria attraverso la «Stazione di lavoro» che ha sede a Reggio Calabria.

Art. 3.

Funzioni e compiti delle province

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del «decreto», garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.

2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.

3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo art. 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo articolo 11.

4. Alle province, in particolare, vengono conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 6, comma 2, del «decreto». Con delibera della giunta regionale, sono individuate eventuali ulteriori funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, di competenza regionale.

5. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità, le province interessate possono stipulare opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.

6. Al fine di garantire una efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, soprattutto in riferimento ai servizi informativi, le province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, acquisendo la garanzia del mantenimento degli standard minimi di qualità.

7. Per la erogazione dei servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali, o a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le province, in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati dalla commissione di cui all'art. 8 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.

8. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione con le parti sociali istituiscono apposita commissione provinciale tripartita, assicurando la partecipazione nella medesima, del consigliere di parità.

9. La Regione promuove e sostiene mediante l'assegnazione di specifiche risorse aggiuntive, la creazione di strutture specializzate per la promozione dell'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144. A tal fine le province istituiscono strutture specializzate locali, che operano nell'ambito dei centri per l'impiego, dirette da esperti di comprovata competenza in materia di politiche formative e del lavoro, nominati con decreto dei presidenti della provincia. Le province, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, concertano con la giunta regionale il modello organizzativo delle strutture. Tali strutture in particolare devono svolgere compiti di documentazione, ricerca studio e proposta sulle questioni relative all'integrazione tra scuola, formazione e lavoro; in particolare, essa deve monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee atte a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

10. Il presidente della giunta regionale insieme all'assessore al lavoro e con i presidenti delle province; verificano annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzative per l'esercizio integrato delle funzioni e delle attività attuative delle finalità di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.

3. Fanno parte del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione:

- a) i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'art. 11;
- b) l'Azienda Calabria-Lavoro di cui al successivo art. 19;
- c) la commissione di cui al successivo art. 6;
- d) la commissione provinciale di cui all'art. 8;
- e) il comitato di cui al successivo art. 7;
- f) il sistema informatico di cui all'art. 28.

Art. 5.

Personale, beni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni conferite

1. Le province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite con i provvedimenti attuativi dell'art. 7 del «decreto».

2. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali inerenti i beni e le risorse strumentali trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell'art. 7 del «decreto».

3. La Regione può assegnare alle province ulteriori risorse, umane e finanziarie, da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Art. 6.

Commissione regionale tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la commissione regionale tripartita di seguito denominata «Commissione».

2. Alla commissione, oltre alle funzioni e competenze già svolte dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle norme nazionali in materia, sono attribuiti compiti di concertazione e proposta in materia di iniziative occupazionali, di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro, nonché compiti di valutazione dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La commissione in particolare formula proposte per concorrere a determinare gli indirizzi ed i criteri generali, per l'individuazione e la variazione degli ambiti territoriali di riferimento nonché per la individuazione dei bacini di utenza; formula, inoltre, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma successivo entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la «commissione» verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore al lavoro.

5. La commissione ha sede a Reggio Calabria e dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. La commissione è composta:

- a) dall'assessore regionale al lavoro o suo delegato che presiede;
- b) da otto, di cui quattro supplenti, rappresentanti delle associazioni degli industriali, dell'artigianato, delle organizzazioni della cooperazione, dei produttori agricoli, del commercio e del turismo;
- c) da otto, di cui quattro supplenti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative così come individuate nel comitato regionale INPS;
- d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;
- e) da tre consiglieri regionali, designati dal consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- f) dal direttore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione regionale del lavoro e dal direttore generale dell'azienda «Calabria Lavoro», senza diritto di voto;
- g) dai presidenti delle province o dagli assessori alle politiche del lavoro; se delegati.

7. Il funzionamento della commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla giunta regionale.

8. Le funzioni di segreteria e di assistenza alla commissione sono esercitate dall'apposito settore nell'ambito del competente Dipartimento regionale.

9. Ai componenti la commissione è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal regolamento di cui al precedente comma 7 il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad un milione di lire mensile, oltre al rimborso delle spese per come riconosciuto ai dirigenti regionali secondo la normativa vigente.

10. La commissione si avvale per le funzioni di indirizzo e programmazione di un comitato tecnico-scientifico formato da sette esperti di cui almeno quattro donne esperte nelle politiche di genere o provenienti da diverse organizzazioni sindacali con esperienza in organismi confederali e tre proposti dall'Azienda Calabria-Lavoro. In particolare il comitato svolge funzione consultiva e di ricerca atta a realizzare un sistema integrato di orientamento dello studio al lavoro e nel lavoro con particolare riferimento all'occupazione femminile. I componenti il comitato sono nominati dal presidente della commissione. Il comitato nominato rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti del comitato è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai collaboratori esperti dei consiglieri regionali.

Art. 7.

Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento tra Regione ed enti locali del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il comitato propone alla giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione o la variazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenendo conto dei fattori di ponderazione di cui al secondo comma del successivo art. 12 ed esprime valutazioni e proposte in merito alla qualità ed omogeneità sul territorio dei servizi resi e degli standard garantiti, nonché alla efficacia del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riguardo alla realizzazione della effettiva integrazione di cui al comma 1.

3. Il comitato è composto:

- a) dall'assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;
- c) da cinque sindaci, o loro delegati, di cui almeno due delle città capoluogo di provincia, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) regionale;
- d) da due presidenti delle comunità montane o loro delegati designati dall'Unione nazionale comunità enti montani (UNCME);
- e) da tre consiglieri regionali nominati dal consiglio, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare il dirigente della direzione regionale del lavoro della Calabria, esperti e rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.

5. Il comitato, che dura in carica per l'intera legislatura, è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale.

6. Il comitato adotta il regolamento di funzionamento che diviene esecutivo previa approvazione della giunta regionale.

7. Il comitato ha sede a Reggio Calabria e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica, del settore istituito nell'ambito del competente Dipartimento regionale.

Art. 8.

Commissione provinciale tripartita

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell'art. 6 del «Decreto» per come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le province, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla istituzione della com-

missione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego. Tale commissione, costituita secondo i principi ed i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 6 del «Decreto» garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica secondo quanto indicato dal precedente art. 7 e del consigliere provinciale di parità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Le province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle commissioni provinciali con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

Art. 9.

Ambito territoriale dei centri per l'impiego

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della presente legge, attraverso le strutture previste dai propri ordinamenti e dai centri per l'impiego. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale prende atto della individuazione dei bacini provinciali per l'istituzione dei centri per l'impiego, deliberata dalle province tenuto conto del limite minimo di abitanti previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 469/1997. L'istituzione e la gestione dei centri per l'impiego interprovinciali, è attuata dalle province stesse, d'intesa fra loro.

2. Per motivate ragioni socio-geografiche le province, possono istituire uno o più sedi locali coordinate e finalizzate ad una migliore diffusione dei servizi all'impiego.

3. Ogni tre anni le province devono valutare, nell'ottica degli standard minimi di qualità, le condizioni socio-geografiche, economiche ed occupazionali per l'eventuale modificazione delle strutture sub-provinciali.

Art. 10.

Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego

1. Le province costituiscono i centri per l'impiego entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 9. Decorso tale termine la giunta esercita i poteri sostitutivi.

2. Le province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare l'estensione dell'accesso a taluno dei servizi erogati in un centro per l'impiego ad utenti di provincia diversa, qualora risiedano in comuni contigui al centro.

3. Per l'implementazione dei servizi anche su basi interprovinciali, le province possono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Azienda Calabria-Lavoro. Esse accedono alle più allargate modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle commissioni provinciali interessate e quello del comitato di cui all'art. 7, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del servizio agli standard di qualità.

Art. 11.

Centri per l'impiego

1. I centri per l'impiego, di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 4 del «Decreto» svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle province ed in particolare:

a) gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del «Decreto», afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché quello riferito ai lavoratori extracomunitari;

b) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro compresa l'attività di assistenza ed informazione ad esse connessa;

2. I centri per l'impiego inoltre, osservando gli standard qualitativi determinati a norma dell'art. 9, erogano i seguenti servizi:

c) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini, e delle occasioni di lavoro;

d) attività di informazione ed orientamento individuale e di massa;

- e) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;
- f) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;
- g) preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- h) progettazione di percorsi di sviluppo e professionale;
- i) orientamento personalizzato con bilancio delle competenze professionali;
- j) diffusione dell'informazione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo.

Art. 12.

Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego

1. Le amministrazioni provinciali regolano l'attività di ciascun centro per l'impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze dell'utenza secondo i principi di cui alla presente legge, che ispirano la riforma dei servizi.

2. La giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle amministrazioni provinciali nei rapporti con i soggetti privati, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 13.

Strutture organizzative

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge, sono svolti dalla regione che, per quanto di competenza, si avvale:

- a) della commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui all'art. 6;
- b) del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7;
- c) dell'Azienda Calabria-Lavoro, di cui all'art. 19.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la struttura organizzativa della giunta regionale di cui alla legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, per come modificata dall'art. 1-bis della legge regionale 24 maggio 1999 n. 14, è aumentata, nei limiti numerici massimi, di un settore, di due servizi e di 15 uffici nell'ambito del Dipartimento «Formazione professionale e politiche del lavoro». Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1996, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa.

3. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 3 sono svolti dalle province avvalendosi della commissione di cui all'art. 8 e dei centri per l'impiego, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i, raccordi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10.

Art. 14.

Personale trasferito dallo Stato

1. Il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dei beni culturali, individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'art. 7, comma 6 del «Decreto», è trasferito alla Regione ed alle province secondo la destinazione assegnata dalle tabelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999 emesso ai sensi dell'art. 7 del «Decreto».

TITOLO III

POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE

Art. 15.

Programma regionale per le politiche attive del lavoro

1. Il consiglio regionale assieme alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della giunta Regionale, sentiti gli organismi di cui ai precedenti art. 6 e 7, approva il programma per le politiche dell'impiego e del lavoro, individuandone obiettivi e risorse.

2. Il programma di cui al comma precedente è l'atto di pianificazione settoriale con cui la Regione, previa consultazione con le province, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti le tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali. Esso, in particolare:

- a) definisce i criteri generali e gli standard qualitativi dei servizi per l'impiego ed individua gli strumenti di valutazione;
- b) indirizza l'attività dell'Azienda Calabria-Lavoro;
- c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
- d) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, individua gli strumenti per la loro realizzazione, ed individua le iniziative di orientamento finalizzati a prevenire la disoccupazione di lunga durata;
- e) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo ed agli strumenti di politica attiva del lavoro soprattutto in riferimento al mondo giovanile e femminile;
- f) individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale e/o provinciale o ai progetti finalizzati di cui al successivo art. 16;
- g) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione della qualità e della omogeneità dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- h) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;
- i) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

Art. 16.

Progetti finalizzati

1. La giunta regionale, sulla base dei criteri indicati dal programma di cui al precedente art. 15, approva:

- a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione anche in partenariato con altre Regioni italiane ed europee;
- b) progetti finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro della Regione, dell'Azienda Calabria-Lavoro e degli Enti locali;
- c) progetti finalizzati al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ed alla trasformazione dei lavori precari e temporanei in occupazione stabile.

Art. 17.

Incentivi al reimpiego

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o disoccupati di lunga durata, concorrendo al finanziamento di appositi progetti gestiti dalle province e predisposti da enti di formazione e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza della «Azienda» di cui al successivo art. 19.

Art. 18.

Atti di programmazione provinciale

1. Le province, sentita la commissione di cui al precedente art. 8 adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con il programma regionale di cui all'art. 15 e con la partecipazione degli Enti locali.

TITOLO IV
AZIENDA CALABRIA-LAVORO

Art. 19.

Azienda Calabria-Lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del «Decreto» è istituita con sede in Reggio Calabria l'Azienda Calabria-Lavoro, di seguito denominata Azienda, quale ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dallo statuto proposto dal direttore generale e approvato dalla giunta regionale.

3. L'Azienda disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con appositi regolamenti adottati dal direttore generale in conformità allo statuto e approvati dalla giunta regionale.

Art. 20.

Funzioni dell'Azienda

1. L'azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge e concorrenzialmente sul mercato. Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del «Decreto». Inoltre, in coerenza con le direttive della giunta regionale:

a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;

b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;

c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;

e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2;

f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro, di cui al successivo art. 28, ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

2. L'azienda formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della giunta regionale, previo parere della commissione e del comitato di cui agli art. 6 e 7. Predispone, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all'approvazione della giunta regionale.

3. L'azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema informativo lavoro regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema informativo lavoro nazionale di cui all'art. 11 del «Decreto», gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.

4. All'Azienda la giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini di formazione-lavoro, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale alle politiche del lavoro.

5. L'azienda può erogare servizi per terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità.

6. L'azienda, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

Art. 21.

O r g a n i

1. Sono organi dell'azienda:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 22.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al lavoro, tra i soggetti di età non superiore ai 60 anni, in possesso di laurea, ad elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro, ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla giunta regionale.

3. L'incarico di direttore generale non è compatibile, con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della giunta regionale. In particolare provvede:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
- c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro sessanta giorni dalla nomina;
- d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
- f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione;
- g) alla presentazione alla giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'Azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
- h) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
- i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'azienda e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;
- l) a proporre i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6.

5. Il direttore generale presenta alla giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. La giunta regionale, a sua volta, provvederà a relazionare al Consiglio che può proporre la revoca del direttore generale in caso di riscontrata grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

6. Il contratto di cui al comma 2 può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della giunta regionale che dichiara la decadenza dall'incarico di direttore, quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- e) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

7. Nel caso di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della stessa, provvede alla nomina di un commissario che subentra nelle funzioni e dura in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale da effettuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Art. 23.

Osservatorio sul lavoro minorile

1. Nell'ambito dell'azienda è istituito l'osservatorio sul lavoro dei minori.

2. L'osservatorio è presieduto da un esperto di comprovata competenza di diritto e politiche del lavoro con incarico attribuito con decreto del direttore generale dell'azienda, previo parere conforme della commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, per la durata di anni due. Il presidente si avvale di un comitato tecnico-scientifico formato da cinque esperti in materia minorile, sociologica, psicopedagogica e di legislazione a tutela dei minori.

3. L'osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio e proposta sulle questioni relative al lavoro dei minori in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei minori anche in situazioni svantaggiate.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'osservatorio ha diritto di accesso su tutti i dati in possesso dell'amministrazione regionale.

Art. 24.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti, nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al lavoro e alla formazione.

2. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 15.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente ed in particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

Art. 25.

Vigilanza e controllo

1. L'azienda è sottoposta alla vigilanza della giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;

b) il rendiconto generale annuale;

c) la pianta organica.

2. La giunta regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'azienda rispetto agli indirizzi espressi.

3. Gli atti del direttore, sottoposti all'esame della giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

Art. 26.

Pianta organica dell'Azienda

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il direttore generale adotta la pianta organica dell'azienda nella quale è inquadrato il seguente personale:

a) personale già in servizio presso l'agenzia per l'impiego della Calabria e transitato nel ruolo della giunta regionale, che ne faccia richiesta;

b) personale appartenente ai ruoli regionali che ne faccia richiesta;

c) personale con anzianità di servizio di almeno tre anni presso l'agenzia per l'impiego della Calabria non transitato in altre pubbliche amministrazioni, previo superamento di procedura selettiva riservata. Gli eventuali posti vacanti saranno coperti con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

Art. 27.

Mezzi finanziari e patrimoniali

1. L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;

b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;

c) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo oneroso;

d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2. La Regione assegna all'azienda i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del lavoro già in dotazione all'agenzia per l'impiego.

3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'azienda.

Titolo V

SISTEMA INFORMATIVO LAVORO

Art. 28.

Sistema informativo calabrese sul lavoro

1. Il Sistema informativo calabrese sul Lavoro (SICAL) quale strumento per l'esercizio delle azioni di cui al precedente art. 2, è gestito dall'azienda ed è realizzato mediante il collegamento con il SIL di cui all'art. 11 del decreto, garantendo l'acquisizione e la elaborazione dei dati integrati trasportati mediante infrastrutture a rete fra i centri per l'impiego, con eventuali innesti di altre banche dati.

2. Le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete già in dotazione all'agenzia regionale per l'impiego e trasferite alla Regione, sono assegnate all'azienda Calabria-Lavoro. Alle province sono attribuite le medesime risorse ed infrastrutture trasferite alla Regione e già in dotazione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, nonché ai rispettivi recapiti e sezioni decentrate. Sono a carico delle province tutti gli oneri per circuiti di collegamento ai nodi della rete dei centri per l'impiego, così come pure le attività di manutenzione e conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma, la giunta regionale è tenuta a sottoporre al Ministero del lavoro e previdenza sociale lo schema di convenzione per l'acquisizione del previsto parere preventivo per la connessione e lo scambio dei dati con il SIL del livello nazionale.

4. La Regione, inoltre, può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema, fatte salve la omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del SIL, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 7 del decreto.

Titolo VI

NORMATIVA TRANSITORIA E FINANZIARIA

Art. 29.

Norme transitorie

1. Gli organi dell'Azienda Calabria-Lavoro sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, restano di competenza della Regione.

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme di cui agli art. 37, 38 e 39 della legge 19 aprile 1985, n. 18.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 7 del «Decreto», nonché con le risorse provenienti dai fondi comunitari e con quelle stanziare annualmente con la legge di Bilancio.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 febbraio 2001

CHIARAVALLOTI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE CALABRIA

TELEFAX

Catanzaro, 16 febbraio 2001

SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE
89100 REGGIO CALABRIA

SIG. PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
88100 CATANZARO

Prot. n. 325/2.25.01

Riferimento deliberazione n. 50 del 15 gennaio 2001 VRG recante legge regionale: «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469» VRG comunicasi che Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2001 VRG habet deliberato non opporsi ulteriore corso consentendo urgenza legge regionale medesima punto.

Nel prendere atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con telex del 5 febbraio 2001 in ordine all'errore materiale contenuto nell'art. 6 VRG comma 10 VRG ultimo periodo VRG si est peraltro osservato in relazione all'art. 24 VRG comma 1 VRG concernente il collegio dei revisori dell'Azienda Calabria - Lavoro VRG che risulta carente l'indicazione dei requisiti necessari per la nomina a componente del Collegio stesso Alt.

DE ROSE
Vice Commissario Governo
Regione Calabria

01R0204

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.

Norme sull'ordinamento degli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Capo I

Art. 1.

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Nella lettera a), del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole «allo stesso art. 4» sono sostituite dalle parole «agli stessi articoli 4 e 5».

2. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti:

— «01) Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, e forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;

— 02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette».

3. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) è così modificato:

«3) Il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente».

4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comma 1 dell'art. 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole «comma 2», «comma 3» e «comma 4» sono aggiunte le parole «dell'art. 4».

5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.

6. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto, dopo il punto 3), il seguente:

«4) All'art. 5, comma 1, le parole "della legge" sono sostituite dalle parole "dei principi fissati dalla legge"».

Art. 2.

Principio di sussidiarietà

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3.

Partecipazione popolare e azione popolare

1. La lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita dalle seguenti:

«*b)* 6, con le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite con la parola "popolare";

al comma 2, dopo la parola "statuto" sono aggiunte le seguenti: "nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10";

al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";

al comma 4, le parole "in coincidenza con altre operazioni di voto" sono sostituite dalle seguenti: "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali";

bb) 7, con le modifiche apportate dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 8».

Art. 4.

Modifica dei soggetti al diritto di accesso

1. L'art. 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«Art. 26.1. Il diritto di accesso di cui all'art. 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'art. 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265».

Art. 5.

Rinnovo dei consigli di circoscrizione

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.

Capo II

Art. 6.

Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

— prima del punto 1) è aggiunto il seguente:

«1. Il comma 2 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

“2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.

— dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3-*bis*) e 3-*ter*):

3-*bis*) Alla fine del comma 1, dell'art. 31 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a

maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente».

3-*ter*) All'art. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione»;

— alla fine del punto 4) è aggiunto il seguente capoverso: «Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative»;

— dopo il punto 4) è aggiunto il seguente:

«4-*bis*) Dopo il comma 7 dell'art. 31, è inserito il seguente: “Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”;

— il punto 9) è così sostituito:

«9) All'art. 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità,

2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali vigenti.»;

— dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:

13-*bis*) Al comma 7 dell'art. 36, come sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono sopresse le parole: «della spalla destra» ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla».

2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.

Art. 7.

Autonomia organizzativa

1. Alla lettera *h)*, del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è aggiunto il seguente capoverso:

«Prima del comma 1 dell'art. 51 è inserito il seguente comma:

“01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, collo-

cato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale»).

Art. 8.

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

- a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
- c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
- d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione, di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le «popolazioni interessate» aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.

Art. 9.

Potere di iniziativa del procedimento di variazione

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

- a) alla giunta regionale;
- b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
- c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
- d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
- e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
- f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

Art. 10.

Procedimento istruttorio

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-illustrativa
- b) quadro di unione dei fogli di mappa;
- c) cartografia dell'istituto geografico militare;
- d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
- e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati autorizza la consultazione referendaria.

Art. 11.

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il presidente della Regione emana, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.

TITOLO II

Capo I

Art. 12.

Parere dei responsabili dei servizi

1. Alla lettera i) del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto il seguente punto:

«01) Il primo periodo del comma 1 dell'art. 53 è sostituito dal seguente:

«Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa e diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile»».

Art. 13.

Contratti

1. All'inizio del punto 1), della lettera i), del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto quanto segue:

«La rubrica dell'art. 56 è sostituita dalla seguente:

«Determinazioni a contrattare e relative procedure»; nel primo periodo del comma 1 dell'art. 56 le parole: «da apposita deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa»».

Art. 14.

Il commissario straordinario

1. L'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione con giunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario».

2. L'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è così sostituito:

«Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'amministrazione regionale e considerati in attività di servizio è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario».

Capo II

DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 15.

Disposizioni generali

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.

Art. 16.

Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonché per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato elettivo il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall'art. 46 della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l'ente.

4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione degli enti interessati, previa verifica ispettiva, è disposto dai competenti organi governativi regionali in via sostitutiva.

Art. 17.

Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. All'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso».

Art. 18.

Aspettative

1. Gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

2. Durante i periodi di aspettativa gli interessati, in caso di malattia, conservano il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.

3. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

Art. 19.

Indennità

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali;

d) definizione di speciali indennità di finzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

2. Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.

3. Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.

4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.

5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della conferenza Regione-autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.

7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 21.

Rimborsi spese e indennità di missione

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del presidente del consiglio, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione.

3. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

4. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

5. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 22.

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.

5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.

8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

Art. 23.

Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 24.

Patrocinio legale

1. L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità.

Art. 25.

Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 1, nell'art. 18, nell'art. 20, commi 2 e 3, nell'art. 21, comma 2 e nell'art. 22.

Art. 26.

Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali

1. Il presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

Art. 27.

Apertura domenicale

1. L'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Capo III

PROVINCE REGIONALI

Art. 28.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 29.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000.

LEANZA

L'Assessore regionale per gli enti locali: TURANO

01R0104

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 31.

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61
del 23 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'assessore regionale per l'industria è autorizzato a confinanziare gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, sull'imprenditoria femminile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante le disponibilità del capitolo 21257, codice 1002, del bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere è determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, l'assessore per l'industria si avvale di un comitato composto da un dirigente per ciascuno degli assessori; dell'industria; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; dell'agricoltura e delle foreste; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; del bilancio; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

5. I dirigenti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi assessori.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000

LEANZA

L'Assessore regionale per l'industria: RICEVUTO

01R0105

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 1 3 0 0 2 5 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55